



Comune di TREPUIZZI
(Provincia di Lecce)

URBANISTICA E IGIENE URBANA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA

N. 29 DEL 15/06/2022 PROT. 8183

OGGETTO: Ordinanza di fiscalizzazione dell'abuso (art. 34 co. 2 DPR n. 380/2001 e smi) immobile sito in Trepuzzi, Largo Margherita n. 64-65

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra ...OMISSIS... nata a ...OMISSIS... (Le) in data ...OMISSIS..., C.F. ...OMISSIS..., residente in ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., acquisita al prot. n. 7903 del 05/06/2020, con la quale viene denunciata presso l'immobile di residenza, ricadente urbanisticamente in zona A "Aree dei diritti acquisiti" dello strumento urbanistico vigente, la presenza di opere edili non conformi a quanto realizzato alla data del 1939 prima e del 1942 poi, così come dichiarato nell'istanza e così come riportato nei dati catastali citati nella documentazione tecnica allegata alla stessa istanza a firma del geom. Michele Rampino, iscritto al n. 3173 dell'Albo dei Geometri della Provincia di Lecce, consistenti nella realizzazione di opere che occupano una superficie di 121,62 mq al piano terra, rispetto ai 111,63 mq dichiarati al momento dell'accatastamento, e di 95,32 mq al piano primo rispetto agli 80,35 mq dichiarati al momento dell'accatastamento, così come indicato nella documentazione tecnica in atti (rif. P.E. n. 1/2020);

DATO ATTO che, così come riportato nell'istanza in oggetto e descritto nella relativa documentazione tecnica allegata, trattandosi di opere non conformi ai parametri urbanistici vigenti e non potendo procedere all'applicazione dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 per sanare l'abuso, viene comunque segnalata l'impossibilità di procedere alla demolizione della parte di fabbricato non conforme per non compromettere la stabilità della parte di fabbricato conforme, invocando pertanto l'applicazione degli art. 33 e 34 del DPR n. 380/2001 e smi;

VISTO che, ad integrazione della precedente istanza prot. n. 7903 del 05/06/2020, è stata trasmessa a questo Ufficio (nota prot. n. 12214 del 09/09/2020) una perizia giurata a firma dell'ing. Riccardo Renna, Iscritto al n. 1177 dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, nella quale si riporta l'esito delle valutazioni tecniche che riportano l'impossibilità di procedere alla demolizione

delle opere edili realizzate in difformità senza compromettere sotto il profilo statico le opere legittimamente realizzate;

VISTO che in data 30/12/2020 il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto al fine di prendere visione della situazione di fatto, come da verbale in atti;

CONSIDERATO che, secondo i criteri dell'art. 2 lett. b) della L.R. 13 maggio 1985, n. 26, l'abuso non è da ritenersi essenziale e inoltre, pur non essendoci titolo edilizio in quanto realizzato in parte antecedentemente al 1942 e in parte antecedentemente al 1967, può rientrare nell'ambito degli interventi eseguiti in parziale difformità del titolo abilitativo di cui all'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e nello specifico, sussistendo le condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, è possibile applicare la sanzione prevista per la fiscalizzazione dell'abuso;

VISTO, anche per quanto dichiarato tramite perizia giurata dal tecnico ing. Riccardo Renna, che la difformità non può essere demolita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità;

RITENUTO pertanto di poter applicare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 del DPR n. 380/2001 e smi, mediante ingiunzione di pagamento della somma pari al doppio del costo di produzione delle opere difformi;

VISTO che tale sanzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 del DPR n. 380/2001 e smi, è stata determinata in € 15.746,78, pari al doppio del costo di produzione conseguente alla realizzazione delle opere eseguite in difformità calcolato in € 7.873,39, come risulta dal prospetto di calcolo in atti;

VISTO l'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e smi;

VISTO l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5/2022 del 08/03/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente-Attività Produttive e ad interim del Settore Lavori Pubblici e Programmazione;

tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA:

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e smi, a carico della sig.ra ...OMISSIS... nata a ...OMISSIS... (Le) in data ...OMISSIS..., C.F. ...OMISSIS..., residente in ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., il pagamento della sanzione di € 15.746,78, quale sanzione per la realizzazione di opere eseguite in parziale difformità alle opere legittimamente realizzate presso l'immobile di proprietà sito in Largo Margherita n. 64-65, da versarsi presso la Tesoreria comunale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire mediante versamento su conto corrente bancario avente IBAN: IT 45 V 01010 80100 000000458355, intestato a "Comune di Trepuzzi Servizio Tesoreria" riportando nella causale la seguente dicitura "Sanzione art. 34 Dpr 380/2001 – Ordinanza n. 29/2022).

In caso di mancato versamento, nel termine assegnato, si provvederà alla riscossione con ingiunzione a norma dell'art.2 e segg. del T.U. approvato con R.D. 14.4.1910, n.639 (Iscrizione a ruolo).

Il presente provvedimento, adottato a norma del comma 2 dell'art. 34 del d.p.r. 380/2001 e smi, trova applicazione solo per le difformità parziale (maggiori superfici al piano terra e al piano prima

con riferimento alla P.E. n. 1/2022) e comunque non equivale a una sanatoria atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito e, in particolare, non autorizza l'eventuale completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.

DISPONE:

- la notifica del presente provvedimento al destinatario della presente ordinanza presso la propria residenza, come innanzi indicato;
- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo pretorio informatico dell'Ente, omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi del d. lgs. n. 196/2003.

A norma dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica, al T.A.R. Puglia - sezione di Lecce, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Giancarlo Florio, Responsabile del Settore Urbanistica/Igiene Urbana del Comune di Trepuzzi. Gli atti del procedimento possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trepuzzi nei normali orari di apertura al pubblico.

Lì 16/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

COPIA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 757 il 16/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 16/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 16/06/2022
